



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2004, proposto da:
Costantino Fanciulli, Francesco Fanciulli, Lorenza Fanciulli, Marco Fanciulli rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso l'avv. Luca Alberto Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate, 31;

contro

Comune di Isola del Giglio;

sul ricorso numero di registro generale 896 del 2009, proposto da:
Costantino Fanciulli, Marco Fanciulli, Giovanna Fanciulli, Lorenzo Fanciulli, Lorenza Fanciulli, Francesco Fanciulli, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate, 31;

contro

Comune di Isola del Giglio Sindaco, Regione Toscana, Provincia di Grosseto;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2006 del 2004:

- a) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6.5.2004 avente ad oggetto:"Variante urbanistica per la realizzazione di parcheggi pubblici in Giglio Porto e Giglio Castello e della strada comunale del Dolc in Giglio Castello. Adozione";
- b) della deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20.8.2004 avente ad oggetto:"Approvazione del progetto preliminare di parcheggio pubblico con relative opere accessorie di sistemazione urbane a Giglio Porto";
- c) della eventuale deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione della variante di cui al punto a);
- d) di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e conseguente ancorché incognito.

quanto al ricorso n. 896 del 2009:

- A)della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'8/1/2009 pubblicata all'Albo Pretorio il 6/3/2009 avente ad oggetto: "variante urbanistica per la realizzazione di parcheggi pubblici in Giglio Porto e Giglio Castello e della Strada Comunale del Dolce in Giglio Castello. Approvazione" (ved. doc. 1); per quanto occorre possa: B) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6/5/2004 avente ad oggetto:"Variante urbanistica per la realizzazione di parcheggi pubblici in Giglio Porto e Giglio castello e della strada comunale del Dolce in Giglio Castello. Adozione" (ved. doc. 2); C) del provvedimento dell'Amm. Prov.le di Grosseto n. 3863 del 15/11/2004; D) della deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20/8/2004 avente ad oggetto : "Approvazione del progetto preliminare di parcheggio pubblico con relative opere accessorie di sistemazione urbane a Giglio Porto"(ved. doc. 3); E) di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e conseguente ancorché incognito.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nei ricorsi in esame viene premesso, in punto di fatto, che i ricorrenti sono proprietari pro-indiviso di una appezzamento di terreno sito in Comune di Isola del Giglio, località Giglio Porto, iscritto al catasto al foglio 36, particelle 608, 609, 632 e 633, il quale è stato fatto oggetto di variante urbanistica al fine della realizzazione sul terreno medesimo di un parcheggio, previa sottoposizione dello stesso a vincolo preordinato all'esproprio. In particolare con il ricorso r.g. 2006 del 2004 i ricorrenti gravano la deliberazione consiliare di adozione della deliberazione a loro pregiudizievole e con il successivo ricorso r.g. 896 del 2009 la successiva deliberazione di approvazione.

Nel primo ricorso vengono formulate nei confronti della deliberazione di adozione della variante le seguenti censure:

1 – “Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione di legge (art. 11 del DPR n. 327/2001). Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento”, venendo censurata la mancanza di una personale comunicazione di avvio del procedimento, non sussistendo i presupposti per la sua effettuazione mediante pubblico avviso poiché i proprietari interessati all'opera pubblica in Giglio Porto sono meno di 50;

2 – “Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione di legge (art.

11 del DPR n. 327/2001 e 40 della L.R. n. 5 del 1995)”, essendo mancata la pubblicità a mezzo manifesti prevista dalla norma regionale;

3 – “Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione di legge (art. 9 del DPR n. 327/2001)”, essendo mancata una adeguata motivazione della deliberazione di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio;

4 – “Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione di legge (artt. 38 d.lgs. n. 267/2000 e 3 Legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, difetto di presupposti e travisamento dei fatti”.

Nel secondo ricorso, nei confronti della deliberazione di approvazione della variante, vengono formulate le seguenti censure:

I – “Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione di legge (artt. 38 d.lgs. n. 267/2000 e 3 Legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, difetto di presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per travisamento”.

II – “Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione di legge (art. 11 del DPR n. 327 del 2001; art. 40 L.r. n. 5 del 1995; artt. 1 e 7 legge n. 241 del 1990; art. 97 Cost). Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento”, contestandosi la comunicazione di avvio del procedimento fatta per avviso pubblico e senza la prevista pubblicità su quotidiani e mediante manifesti;

III – “Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione di legge (artt. 8 e 20 L.r. n. 30 del 2005)”;

IV – “Violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione di legge (art. 3 legge n. 241 del 1990; art. 9 del DPR n. 327 del 2001). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste”.

L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

Il Collegio con ordinanze istruttorie ha richiesto chiarimenti al Comune

di Isola del Giglio, infine resi con relazione e documentazione depositati in data 23 agosto 2010.

Alla pubblica udienza del giorno 3 novembre 2010, relatore il dr. Riccardo Giani, sentito il difensore comparso, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Con i due ricorsi in epigrafe vengono impugnate le deliberazioni comunali rispettivamente di adozione e approvazione della variante allo strumento urbanistico del Comune di Isola del Giglio nella parte in cui stabiliscono di apporre sul terreno di proprietà dei ricorrenti, sito in località Giglio Porto, un vincolo preordinato all'esproprio, al fine della realizzazione di un parcheggio pubblico.

Avendo i due ricorsi profili soggettivi e oggettivi coincidenti, il Collegio dispone la riunione degli stessi, ai sensi dell'art. 70 del codice del processo amministrativo.

Devono essere preliminarmente esaminate le censure di cui ai primi due motivi del ricorso r.g. 2006/2004 e al secondo motivo del ricorso r.g. 896/2009, le quali evidenziano gravi carenze procedurali nella apposizione del vincolo pre-espropriativo, consistenti nella mancata effettuazione di comunicazione di avvio del procedimento e nella mancanza delle particolari forme pubblicitarie previste dalla normativa statale e regionale.

L'art. 11 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 ha ad oggetto la partecipazione degli interessati al procedimento di sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio e, dopo aver previsto al comma primo che ai proprietari del bene deve essere inviato l'avviso dell'avvio del procedimento, al comma 2 stabilisce le modalità di tale avviso. Recita l'art. 11, comma 2 cit. che "l'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal

piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare a vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare a vincolo". I ricorrenti censurano il comportamento dell'Amministrazione comunale in quanto nella specie avrebbe omesso di dar luogo alla comunicazione di avvio del procedimento individuale, cioè riferita a ciascun proprietario, procedendo invece ad una comunicazione con pubblico avviso, sebbene il numero dei proprietari coinvolti nell'opera fosse inferiore a 50. In secondo luogo i ricorrenti evidenziano che, comunque, si è violata la norma citata laddove prevede che accanto al pubblico avviso apposto all'albo pretorio comunale debba provvedersi a forme di pubblicità su quotidiani che sono nella specie mancate.

Ulteriore norma evocata è l'art. 40 della legge regionale Toscana n. 5 del 1995 il quale, nel disciplinare le modalità di approvazione della variante seguite nella specie dal Comune di Isola del Giglio, prevede anche che dell'avvenuto deposito della variante adottata presso la casa comunale si dà comunicazione al pubblico mediante manifesti, che nella specie sarebbero mancati.

Le evocate censure risultano fondate e meritano accoglimento.

Con ordinanze istruttorie n. 83 del 2010 e n. 133 del 2010 la Sezione ha richiesto al Comune di Isola del Giglio di chiarire "quanti risultino i proprietari delle aree destinate al vincolo preordinato all'esproprio e in che modo siano stati computati", nonché "se sia stata effettuata la pubblicazione <su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale>

dell'avviso di avvio del procedimento di cui all'art. 11 del DPR 327 del 2001" e "se sia stata effettuata la pubblicazione tramite manifesti della variante urbanistica di cui all'art. 40, comma 3, della legge regionale Toscana n. 5 del 1995". Il Comune di Isola del Giglio ha risposto con nota prot. n. 6002 del 18 agosto 2010, depositata in data 23 agosto 2010.

Sul primo profilo – numero dei proprietari coinvolti – il Comune evidenzia che "l'elenco dei proprietari delle aree destinate al vincolo è stato realizzato sulla base dei dati catastali delle aree interessate dalla variante urbanistica per la realizzazione dei parcheggi pubblici in Giglio Porto e Giglio Castello e della strada comunale del Dolce in Giglio Castello. In particolare sono interessati all'esproprio dell'area a parcheggio di Giglio Porto n. 24 proprietari, per il parcheggio di Giglio Castello n. 74 proprietari e per la strada del Dolce oltre 50 proprietari". Alla luce dei rilievi dell'Amministrazione comunale le censure dei ricorrenti risultano sul punto fondate. È pacifico infatti che nella specie la comunicazione di avvio ai proprietari espropriati è avvenuta mediante avviso pubblico affisso all'albo pretorio (cfr. doc. 2 depositato dal Comune in data 23.8.2010), ma ciò in difetto dei presupposti di legge, perché, almeno con riferimento all'opera pubblica rappresentata dal parcheggio di Giglio Porto, non vi era il requisito previsto dall'art. 11 del DPR 327 del 2001 per omettere la comunicazione individuale, rappresentato dalla circostanza che il numero dei destinatari della comunicazione sia superiore a 50. Lo stesso Comune ammette infatti che nella specie i proprietari sono 24, né possono esserci dubbi al fatto che si debba guardare ai proprietari riferiti alla singola opera o progetto, esprimendosi in tali termini lo stesso art. 11, comma 2 cit. che parla appunto di interessati alle "singole opere".

In secondo luogo il Comune di Isola del Giglio nella nota del 18 agosto 2010 rileva che "l'avviso di avvio del procedimento non è stato

pubblicato su quotidiani di diffusione nazionale o locale”. Anche sotto questo profilo il ricorso è fondato, perché l’art. 11, comma 2, cit. è esplicito nel richiedere, nel caso di comunicazione di avvio effettuata a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio, che la stessa sia accompagnata da pubblicazione “su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale”, adempimento nella specie mancato.

Infine nella medesima nota il Comune afferma che “non risultano atti inerenti la pubblicazione della variante urbanistica tramite manifesti”, in violazione quindi del disposto dell’art. 40, comma 3, della l.r. Toscana n. 5 del 1995.

Alla luce dei rilievi che precedono i ricorsi riuniti devono essere accolti, con annullamento in parte qua degli atti gravati, potendo essere dichiarate assorbite le ulteriori censure avanzate nei ricorsi medesimi. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Isola del Giglio e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- dispone la riunione al ricorso r.g. 2006/2004 del ricorso r.g. 896/2009;
- accoglie i ricorsi riuniti, ai sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
- condanna il Comune di Isola del Giglio al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dei ricorrenti complessivamente liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre iva e cap.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore

Alessandro Cacciari, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)